

FAQ - LEGGE

1) QUANDO E' ENTRATA IN VIGORE LA LEGGE DEL 18 GIUGNO 2009, N. 69?

E' entrata in vigore il 4 luglio 2009

2) ENTRO QUALE TERMINE SI DEVE DARE ATTUAZIONE ALLE PREVISIONI DELL'ART. 21, COMMA 1?

La legge n. 69/2009 è immediatamente percettiva dal momento dell'entrata in vigore. Ai fini degli adempimenti indicati dall'art. 21, comma 1, la circolare n. 3/09 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione dispone che la pubblicazione dei dati sul sito internet delle amministrazioni debba *“avvenire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il corrente mese di luglio 2009”*

FAQ - RACCOLTA DATI CURRICULUM VITAE E RETRIBUZIONI

3) COSA PREVEDE L'ART 21 COMMA 1?

L'art. 21, comma 1, obbliga le Amministrazioni a pubblicare sui propri siti internet i curricula vitae, le retribuzioni, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti

4) QUAL'E' LA PROCEDURA DA SEGUIRE?

La procedura può essere consultata nella guida on-line presente sul sito

5) CHI E' IL DESTINATARIO?

Tutti i Dirigenti, anche di livello apicale, delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ed i Segretari comunali e provinciali di livello A, B e C.

6) QUALI SONO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE INTERESSATE?

Le Amministrazioni interessate dal provvedimento sono *“tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui il decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300”* (art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001)

7) SONO INTERESSATE ALLA RILEVAZIONE ANCHE LE SOCIETA' PARTECIPATE DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE?

No

8) NELLA RILEVAZIONE SONO COMPRESI ANCHE I DIRIGENTI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO?

Si

9) QUALI VOCI RETRIBUTIVE DEVONO ESSERE PUBBLICATE?

Devono essere pubblicate le retribuzioni annuali lorde, secondo le voci specificate nei CCNL e nel contratto individuale di lavoro

FAQ - TASSI DI ASSENZA E PRESENZA DEL PERSONALE

10) QUALI SONO I DATI OBBLIGATORI DA PUBBLICARE NEL SITO INTERNET RELATIVI ALLE ASSENZE DEL PERSONALE?

I tassi di assenza e di presenza del personale distinti per ufficio di livello dirigenziale.

11) COME SI CALCOLANO I DATI DI ASSENZA IN PERCENTUALE?

Si calcolano con le giornate lavorative effettive mensili, moltiplicandole per le unità di personale (compreso il dirigente), ottenendo il totale cumulativo delle giornate lavorative.

Al totale cumulativo delle giornate lavorative va sottratto il totale delle giornate di assenza.

Il risultato saranno le giornate di presenza.

Sarà quindi possibile calcolare ed ottenere la percentuale delle giornate di assenza..

Es. Ipotizzando 20gg lavorativi nel mese di riferimento e 5 unità di personale, 40 gg di assenza cumulativi, si avrà:

$20 \times 5 = 100$ (tot. cum. giornate lavorative)

$100 - 40 = 60$ (giornate di presenza) pari al 40% (percentuale giornate di assenza)

12) QUALI SONO I DATI RELATIVI ALLE ASSENZE?

Nel computo delle assenze dovranno essere calcolati tutti i giorni di mancata presenza lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.) del personale dell'ufficio o unità organizzativa di livello dirigenziale (ivi comprese le eventuali assenze del dirigente)

13) A PARTIRE DA CHE DATA VA CALCOLATO IL TASSO DI ASSENZA?

A partire da luglio 2009

14) CON QUALE CADENZA DOVRANNO ESSERE PUBBLICATI I DATI RELATIVI ALLE ASSENZE E ALLE PRESENZE?

I dati relativi alle assenze e alle presenze dovranno essere pubblicati con cadenza mensile

15) VANNO CONSIDERATE ANCHE LE ASSENZE AD ORE ?

I tre permessi retribuiti non sono da recupero ma sono considerati come assenze

16) VANNO INDICATE ANCHE LE ASSENZE NON RETRIBUITE?

Sì

17) L'ASSENZA PER RECUPERO ORE DI STRAORDINARIO VA CONSIDERATA?

No, non si tratta di assenza, bensì di recupero di ore lavorative prestate e non retribuite dall'Amministrazione

Nuove FAQ
(Circolare n. 5 del 12/10/09)

ARGOMENTO – AMBITO DI RIFERIMENTO

18) A QUALI SOGGETTI SI RIFERISCE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEI DATI?

L'art. 21, comma 1, della legge n. 69/2009 impone l'obbligo di pubblicare i dati relativi alle sole qualifiche dirigenziali. Si tratta, pertanto, dei dati curriculari, retributivi e dei recapiti istituzionali di tutti i dirigenti in servizio presso le amministrazioni, ivi inclusi i titolari di contratti a tempo determinato e gli incaricati di funzioni di staff, di studio, di ricerca, ispettive, ecc., e dei segretari comunali e provinciali.

L'obbligo di legge non riguarda i soggetti non incaricati di funzioni dirigenziali come, ad esempio, i titolari di posizioni organizzative.

ARGOMENTO - RETRIBUZIONI DIRIGENTI

19) INDIVIDUAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE RETRIBUZIONI ANNUALI DEI DIRIGENTI

L'adempimento si riferisce esclusivamente ai dati della retribuzione prevista nel contratto collettivo e nel contratto individuale di lavoro. Le voci stipendiali da considerare sono quelle elencate in ciascun CCNL (stipendio tabellare, posizione parte fissa, posizione parte variabile, retribuzione di risultato). La voce "Altro" comprende le poste del trattamento economico definito contrattualmente che non rientrano nelle precedenti voci (esempio indennità accessorie di un determinato incarico o comparto).

L'obbligo di pubblicazione non riguarda, quindi, i dati reddituali esposti nelle dichiarazioni fiscali da ciascun dirigente.

Di conseguenza, non devono essere pubblicati i dati relativi ad eventuali arretrati stipendiali percepiti nell'anno, né i dati relativi ad emolumenti percepiti per incarichi specifici, istituzionali e non istituzionali, relativi, ad esempio, ad attività di docenza, partecipazione a commissioni o attività intramoenia dei medici dipendenti del SSN.

ARGOMENTO - PUBBLICAZIONE DATI DEI SEGRETARI COMUNALI

20) COME SI DEVONO COMPORRE I COMUNI IN CONVENZIONE?

- I dati curriculari e retributivi del segretario comunale sono pubblicati dal solo comune capofila.
- L'altro, o gli altri enti convenzionati per il servizio di segreteria riporteranno un importo uguale a zero alla voce "retribuzione del segretario comunale", specificando che i relativi dati sono reperibili sul sito del comune capofila.

- I tassi di assenza e di presenza del personale devono essere pubblicati da tutti i comuni in convenzione.

ARGOMENTO – PUBBLICAZIONE TASSI DI ASSENZA E DI PRESENZA DEL PERSONALE

21) DI CHI È LA COMPETENZA DI PUBBLICAZIONE NELLA TABELLA ASSENZE E PRESENZE IN CASO DI PERSONALE COMANDATO, PERSONALE DISTACCATO E PERSONALE ASSEGNATO AD ALTRA AMMINISTRAZIONE SULLA BASE DI CONVENZIONE?

La competenza è dell'amministrazione in capo alla quale è posta la gestione amministrativa del personale comandato, distaccato od assegnato in base a convenzione.

22) COME SI INDIVIDUA L'UNITA' ORGANIZZATIVA?

La pubblicazione dei tassi di assenza e di presenza del personale riguarda ciascun ufficio od unità organizzativa di livello dirigenziale, al cui vertice, cioè, è preposto un dirigente.

23) QUALI PERMESSI VANNO CONSIDERATI NEL CALCOLO DELLE

ASSENZE/PRESENZE DEL PERSONALE?

Nel computo delle assenze dovranno essere calcolati tutti i giorni di mancata presenza lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.) del personale dell'ufficio o unità organizzativa di livello dirigenziale (ivi comprese le eventuali assenze del dirigente).

RECUPERO COMPENSATIVO O BANCA ORE

Non costituisce assenza, in quanto si tratta di recupero di ore lavoro già prestate in precedenza.

PERMESSO PERSONALE

Non è da considerarsi quale assenza perché deve essere recuperato nello stesso giorno o al massimo nell'arco dello stesso mese in cui se ne è fruito.

PERMESSO RETRIBUITO

Viene conteggiato tra le assenze qualora sia fruito per l'intero orario lavorativo giornaliero.

ORE DI LAVORO STRAORDINARIO

Non rilevano ai fini del computo dei tassi di assenza/presenza.

ARGOMENTO - MODALITA' DI PUBBLICAZIONE

24) COME SI EFFETTUA LA PUBBLICAZIONE DEL CURRICULUM?

Ogni amministrazione deve pubblicare i dati dei dirigenti oggetto dell'adempimento richiesto dall'art. 21 della legge n. 69/2009 sul proprio sito internet istituzionale. La pubblicazione, cui deve essere dato un titolo di immediata percezione (come, ad esempio, "Operazione Trasparenza") deve essere fatta sull'home page, ovvero deve essere facilmente rintracciabile attraverso un apposito link..

I dati pubblicati non devono essere inviati al Dipartimento della funzione pubblica.

L'amministrazione potrà dare comunicazione, via e-mail, al Dipartimento dell'avvenuta pubblicazione.

25) IL DIRIGENTE DEVE AUTORIZZARE LA PUBBLICAZIONE DEI SUOI DATI?

No. Tale adempimento non è discrezionale ma integra un preciso obbligo di legge, per ottemperare al quale l'amministrazione non necessita di alcuna autorizzazione da parte del dirigente.

26) CI SONO SANZIONI PER CHI NON OTTEMPERA ALLA NORMA?

L'art. 21 della legge n. 69/2009 non prevede specifiche sanzioni per la mancata o incompleta ottemperanza agli obblighi ivi previsti. Il comportamento inadempiente sarà, comunque, valutabile alla stregua dei principi di trasparenza e di buon andamento dell'amministrazione.

Al riguardo, si evidenzia che la normativa è stata recentemente integrata dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*, entrato in vigore il 16 novembre 2009, che all'art. 11, comma 8, lett. f) e g) ha previsto specifici obblighi di pubblicazione il cui mancato adempimento è sanzionabile, ai sensi del comma 9, con il *"divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti"*.

ARGOMENTO – ALTRO

27) DEVONO ESSERE PUBBLICATI I DATI RETRIBUTIVI E CURRICULARI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA, PREFETTIZIA E DELLA MAGISTRATURA TITOLARE DI INCARICHI DIRIGENZIALI?

Come titolari di incarichi dirigenziali anche tali funzionari sono tenuti alla pubblicazione del curriculum vitae e della retribuzione annua lorda sul sito istituzionale della propria amministrazione.